## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

**Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Metrotranvia di Bologna – tratta Fiera Michelino-Stazione FS e tratta Stazione FS - Malvasia per le sole opere civili al grezzo (CUP F71L05000010001). Rettifica delibera n. 74/2009.** (Deliberazione n. 10/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria 2006), e visto in particolare l'art. 1, comma 78, che ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali tra i quali – tra l'altro – sono inclusi interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e s.m.i. e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e visto in particolare l'art. 2, comma 257, che, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nei «sistemi urbani», la voce «Bologna metropolitana» con un costo complessivo di 877,9 milioni di euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 89 (*G.U.* n. 85/2006), con la quale questo Comitato, ha approvato il progetto preliminare della «Metrotranvia per la città di Bologna», nella versione che prevede «La variante di tracciato in sede segregata» sino alla fermata Ospedale Maggiore, e ha assegnato un contributo di 3,1 milioni di euro, in termini di volume di investimenti, per la progettazione definitiva del primo lotto funzionale «Fiera Michelino - Stazione FS» del costo di 185,4 milioni di euro, prendendo atto che la copertura del costo era assicurata per 94,8 milioni di euro e che l'integrazione sarebbe stata a carico dei Fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), all'allegato 1 conferma, nei «Sistemi urbani», la voce «Bologna metropolitana»;

Vista la delibera 5 aprile 2007 n. 16 (*G.U.* n. 177/2007), con la quale questo Comitato, preso atto della sopravvenuta indisponibilità dei Fondi ipotizzati per il completamento della copertura del costo del suddetto primo lotto funzionale, ha assegnato, in via programmatica, al medesimo lotto un contributo suscettibile di sviluppare, al tasso allora corrente, un volume di investimenti di 87,4 milioni di euro, imputando il relativo onere su parte delle risorse della «Legge obiettivo» assegnate in precedenza ad altro intervento e revocate nella medesima seduta e prevedendo che l'assegnazione definitiva del contributo

stesso avvenisse in sede di approvazione del progetto definitivo di detto lotto, redatto e corredato come indicato nella citata delibera n. 89/2005;

Vista la delibera 31 gennaio 2008, n. 13 (*G.U.* n. 217/2008), con la quale questo Comitato per la realizzazione del primo lotto funzionale dell'intervento «Metrotranvia di Bologna» ha assegnato, in via programmatica, contributi a valere sui Fondi recati dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 con decorrenza 2009 e 2010, suscettibili di sviluppare, al tasso all'epoca praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti complessivo di 120 milioni di euro;

Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 74 (*G.U.* n. 47/2010) con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del «Metrotranvia di Bologna - tratta Fiera Michelino - Stazione FS e tratta Stazione FS – Malvasia per le sole opere civili al grezzo», ha assegnato – per la realizzazione dell'opera – in via definitiva contributi precedentemente assegnati con le delibere nn. 16/2007 e 13/2008 e ha altresì assegnato un finanziamento di euro 35,2 milioni di euro a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 21 novembre 2010, n. 47874, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato – tra l'altro – della correzione formale della delibera n. 74/2009 relativa alla «Metrotranvia di Bologna» ed ha contestualmente trasmesso la documentazione istruttoria;

Considerato che la citata delibera n. 74/2009 ha condizionato l'efficacia della delibera stessa (approvazione progettuale e assegnazioni) ad alcuni adempimenti:

il punto 4.1 prevede l'invio da parte del Comune di Bologna di un formale atto d'impegno alla copertura residua del costo dell'intervento;

il punto 4.2 prevede che:

«L'efficacia delle disposizioni di cui ai punti 1 (approvazione del progetto definitivo n.d.r.), 2 (assegnazione definitiva contributi assegnati con precedenti delibere n.d.r.) e 3 (assegnazione a valere sul Fondo infrastrutture n.d.r.) è altresì subordinata alla trasmissione, prima della pubblicazione del bando per l'affidamento dell'opera, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di un prospetto aggiornato della copertura finanziaria dei lotti 1 "Fiera Michelino - Stazione FS" e 2 "Stazione FS – Malvasia per le sole opere civili al grezzo", oggetto dell'approvazione di cui al punto 1.1, con indicazione dei provvedimenti di iscrizione in bilancio delle singole fonti di finanziamento nonché del ricavo netto conseguito a seguito della stipula dei contratti di finanziamento attivabili con i contributi assegnati con le citate delibere n. 16/2007 e 13/2008.»

Considerato che un errore materiale di trascrizione della delibera stessa rende inattuabile il dispositivo, in quanto il sopracitato punto 4.2 subordina la assegnazione definitiva dei contributi di cui alle delibere nn. 16/2007 e 13/2008 alla stipula dei relativi contratti di finanziamento, che viceversa non possono essere attivati in carenza di approvazione del progetto definitivo e di assegnazione definitiva dei contributi stessi;

Considerato quindi che il suddetto punto 4.2 avrebbe dovuto condizionare l'efficacia della delibera solo con riferimento all'assegnazione a carico del Fondo infrastrutture (punto 3 del deliberato);

Considerato che, con nota 15 marzo 2010, n. 65346, il Comune di Bologna ha trasmesso copia dell'atto con cui il Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso conferma l'impegno alla copertura della quota comunale di finanziamento per il lotto 1 «Fiera Michelino – Stazione FS» e per le sole opere al grezzo di galleria del lotto 2 «Stazione FS – Ospedale Maggiore»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Prende atto:

Che con l'atto citato in premessa il Commissario:

conferma l'impegno del Comune di Bologna alla copertura della propria quota di finanziamento dell'investimento necessario per il lotto 1 «Fiera Michelino – Stazione FS» e delle sole opere al grezzo del lotto 2° «Stazione FS – Ospedale Maggiore»;

comunica che il Comune di Bologna ha quindi inserito nei propri strumenti di programmazione economico-finanziaria (relazione previsionale e programmatica 2010-2012, programma triennale di lavori pubblici 2010-2012, piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2010-2012) una previsione di spesa per la copertura finanziaria dell'opera pari a 108,4 milioni di euro;

rileva che l'iscrizione nel bilancio annuale e pluriennale della spesa e delle relative fonti di finanziamento è condizionata da quanto consentito dalle disposizioni inerenti il patto di stabilità interno;

stabilisce di attivarsi per la definizione della documentazione tecnica, economica ed amministrativa dell'intervento, al fine di poter procedere all'affidamento dei lavori non appena si rendano disponibili e attivabili i finanziamenti statali di cui alla delibera n. 74/2009 e i finanziamenti comunali di cui all'impegno stesso;

che la condizione di cui al punto 4.1 della delibera n. 74/2009 è quindi da considerarsi ottemperata ai fini dell'efficacia della delibera stessa.

Delibera:

Rettifica del punto 4.2 della delibera n. 74/2009.

Il punto 4.2 della delibera 31 luglio 2009, n. 74 (*G.U.* n. 47/2010) è sostituito dal seguente:

«L'efficacia delle disposizioni di cui al punto 3 è subordinata alla trasmissione, prima della pubblicazione del bando per l'affidamento dell'opera, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di un prospetto aggiornato della copertura finanziaria dei lotti 1 "Fiera Michelino - Stazione FS" e 2 "Stazione FS – Malvasia per le sole opere civili al grezzo" oggetto dell'approvazione di cui al punto 1.1, con indicazione dei provvedimenti di iscrizione in bilancio delle singole fonti di finanziamento nonché del ricavo netto conseguito a seguito della stipula dei contratti di finanziamento attivabili con i contributi assegnati con le citate delibere n. 16/2007 e 13/2008.»

Roma, 5 maggio 2011

*Il Presidente:* BERLUSCONI

*Il Segretario:* MICCICHÈ

*Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2011*
*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze foglio n. 102.*

**11A12230**

---

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

**Piano nazionale per l'edilizia abitativa. Accordi di programma *ex* articolo 4 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009.** (Deliberazione n. 16/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», secondo il quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera di questo Comitato, deve essere approvato un Piano nazionale di edilizia abitativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 di approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, che prevede all'art. 4 la stipula di accordi di programma promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le Regioni e i comuni, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legge 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, con i quali concentrare gli interventi, nell'ambito delle risorse attribuite, sull'effettiva richiesta abitativa, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana;

Visto il decreto 8 marzo 2010 (*G.U.* n. 104/2010) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale si è provveduto al riparto delle risorse del Piano nazionale di edilizia abitativa;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 8 maggio 2009, n. 18 (*G.U.* n. 139/2009) con la quale questo Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha espresso parere favorevole sullo schema di «Piano nazionale per l'edilizia abitativa», predisposto al fine di garantire i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

Vista la nota 17 gennaio 2011, n. 1793, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all' ordine del giorno del Comitato degli allegati schemi di accordo di programma con le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Molise, e con la Provincia autonoma di Trento, inoltrando la relativa documentazione istruttoria unitamente a schede riepilogative degli interventi previsti nei citati schemi di accordo, con i relativi parametri tecnico economici;

Vista la nota 26 gennaio 2011, n. 3340, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato degli allegati schemi di accordo di programma con le Regioni Campania e Sardegna;

Viste le note nn. 783 e 789 del 28 gennaio 2011, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa agli schemi di accordo di programma con le predette Regioni Campania e Sardegna, unitamente a schede riepilogative degli interventi previsti nei citati schemi di accordo, con i relativi parametri tecnico economici;
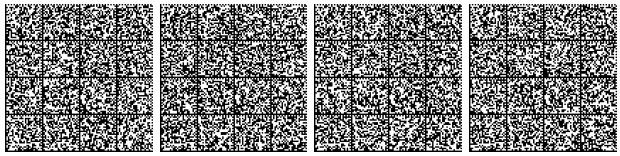
Viste le note 17 febbraio 2011, n. 6757, e 18 febbraio 2011 n. 1707, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato degli schemi di accordo di programma con le Regioni Liguria, Puglia e Sicilia, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria unitamente a schede